

Codice A1610B

D.D. 3 agosto 2021, n. 501

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. ANDRATE (TO) - Intervento: Ristrutturazione e riqualificazione energetica fabbricato, Loc. Fuscarey, F. 9 mapp. 148. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 501/A1610B/2021

DEL 03/08/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1610B - Territorio e paesaggio

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. ANDRATE (TO) – Intervento: Ristrutturazione e riqualificazione energetica fabbricato, Loc. Fuscarey, F. 9 mapp. 148. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza del sig. *omissis* pervenuta dal Comune di Andrate volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che i venti giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente previsti dal comma 5 dell'articolo 11 citato risultano decorsi senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che, ai sensi dello stesso comma 5 dell'articolo 11, in caso di mancata espressione del parere del Soprintendente entro il termine previsto, l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;
- legge regionale 32/2008;
- legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche

contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio, (allegato 1) che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

Classif. 11.100/GESP/E/827/2021A/A1600A

Rif. n. 63720/A1610B del 01/06/2021

n. 74986/A1610B del 28/06/2021

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Comune: Andrate (TO)
Intervento: Ristrutturazione e riqualificazione energetica fabbricato, Loc.
Fuscarey, F. 9 mapp. 148
Istanza: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune di Andrate in data 01/06/2021, con nota prot. 1538 del 29/05/2021, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti in data 28/06/2021, contenenti nuove soluzioni progettuali, maggiormente coerenti con la tipologia del fabbricato esistente e con il contesto paesaggistico in esame,

considerato che gli interventi previsti consistono nella ristrutturazione e riqualificazione energetica del fabbricato in oggetto al fine di adibirlo all'uso residenziale. L'intervento prevede: eliminazione degli elementi non coerenti con il fabbricato originario (colonne in calcestruzzo addossate al fabbricato e nell'area di pertinenza dello stesso); demolizione intonaci e ripristino murature in pietra dei pilastri

del loggiato; modifiche alle aperture; posa di cappotto termico interno al fabbricato lasciando la muratura in pietra a vista verso l'esterno; cappotto intonacato con finitura a calce per le murature del locale wc al piano terreno; muretto in muratura rasata, simile a quella esistente che raggiunge l'altezza del pianerottolo della scala, su cui poggia il vetro portante per il riparo del vano scala e per i parapetti; recinzione perimetrale in legname naturale di castagno mediante pali infissi nel terreno di altezza di circa 1,30, interrotta sul lato ovest da due pilastri in pietra a vista arretrati rispetto al confine di proprietà a sostegno del cancello d'ingresso carraio realizzato in ferro a elementi semplici e diritti con altezza di 1,65 m; posizionamento di pannelli fotovoltaici, per una potenza complessiva di 4 KW, posizionati sulla falda a ovest (fronte principale),

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di Andrate non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c (torrente Viona) del D.Lgs 42/2004,

tenuto conto che l'intervento previsto, secondo la nuova proposta progettuale pervenuta in data 28/06/2021, prevede nel suo complesso, un miglioramento dell'aspetto del fabbricato con interventi volti al recupero dei caratteri originari e con scelte progettuali coerenti con il contesto paesaggistico di riferimento e la tipologia architettonica tipica della zona,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- il posizionamento dei pannelli fotovoltaici sia realizzato prevedendo di mantenere una fascia di circa 40-50 cm di manto di copertura tra il limite laterale della falda del tetto e i pannelli stessi.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nome file
1	<i>Istanza</i>	istanza_autorizz_paes_sempl_dpr_31_17.pdf
2	<i>Relazione Paesaggistica semplificata</i>	RELAZIONEpaesaggistica.pdf
3	<i>Elaborato grafico</i>	tavola-paesaggioINTEGRATIVA.pdf
4	<i>Documentazione fotografica – precisazioni</i>	PrecisazioniProgettuali-documentazioneFotografica.pdf

Il Funzionario Istruttore
Arch. Fabrizio Conte

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*